Associazione Tartufai Altotevere
SEZIONE MICOLOGICA FUNGHI EPIGEI
ONLUS
CITTÀ DI CASTELLO

Sede: Via Cortonese, 2/D
Tel./Fax 075.8522299

Città di Castello - Umbertide - Sangiustino - Pietralunga - Montone - Monte S.M. Tiberina - Citerna - Lisciano Niccone

LEGGE REGIONALE N. 6/94 - 10/97 - 34/97 - 28/01 - 8/04 ART. 12

(Calendario ricerca dei tartufi)

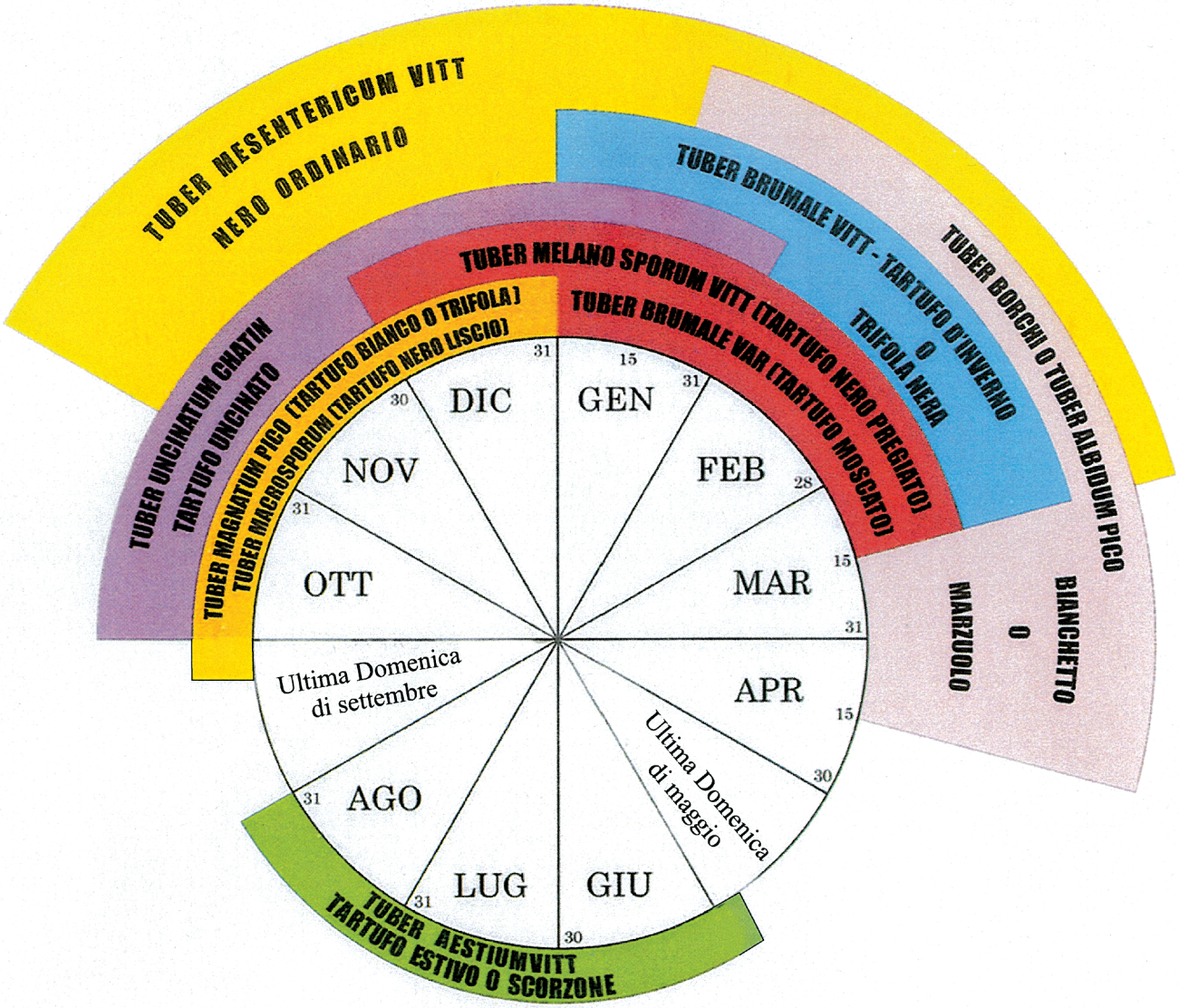

1) La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie;
2) La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8;
3) E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati;
4) La ricerca dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole;
5) Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo;
6) E' permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi.
7) Il cane da ricerca di tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafa istituita ai sensi della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.